

Pubblicato il 26/04/2022

N. 00573/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00418/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Edo Biagini, -OMISSIS- Ghelli, Marco Baldassarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Edo Biagini in -OMISSIS-, lungarno A. Vespucci, 60;

*contro*

Università degli Studi di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Cirillo, Lorian Ninci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio ufficio legale in -OMISSIS-, Rettorato - piazza San Marco n. 4;

*per l'annullamento:*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto rettorale dell'Università di -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, di approvazione della graduatoria per la copertura di un posto di Professore ordinario per il settore concorsuale -OMISSIS- (-OMISSIS-),

settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- (-OMISSIS-) presso il -OMISSIS- dell'Università degli Studi di -OMISSIS-;

- del decreto rettorale dell'Università di -OMISSIS- -OMISSIS-, n. - OMISSIS-, di indizione della procedura selettiva ex art. 18, 1° comma, L. 30.10.2010, n. 240, per la copertura di un posto di Professore ordinario per il settore concorsuale -OMISSIS- (-OMISSIS-), settore scientifico-disciplinare - OMISSIS- (-OMISSIS-) presso il -OMISSIS- dell'Università degli Studi di - OMISSIS-;

- del decreto rettorale dell'Università di -OMISSIS- -OMISSIS-, n. - OMISSIS-, di nomina della Commissione giudicatrice;

- dei verbali della Commissione giudicatrice e precisamente:

a) del verbale riunione preliminare del 9.11.2020 di insediamento della Commissione e di definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi da attribuire;

b) del verbale di valutazione del curriculum del 7.12.2020 ai fini dell'espletamento della prova didattica;

c) del verbale di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi del 7.12.2020 con formazione della graduatoria e individuazione del vincitore;

- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/4/2021:

- delibera del Consiglio del -OMISSIS- dell'Università degli Studi di - OMISSIS-, assunta, in assenza della Prof.ssa -OMISSIS-, nella seduta del 27.1.2021 di proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- quale professore ordinario per il settore -OMISSIS- (-OMISSIS-) SSD -OMISSIS- (-OMISSIS-);

- delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del - OMISSIS- di approvazione della proposta di chiamata;

- decreto rettorale -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, di nomina del Prof. -OMISSIS- per il settore concorsuale -OMISSIS- (-OMISSIS-) SSD -OMISSIS- (-

OMISSIS-);

- per quanto occorrer possa, nota relativa alla presa di servizio del Prof. - OMISSIS- dell'1.3.2021;

- ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- - OMISSIS- il 28/5/2021:

dichiarare illegittima e annullare quella parte della valutazione del curriculum della Prof.ssa -OMISSIS- (di cui al verbale di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi del 7.12.2020 con formazione della graduatoria e individuazione del vincitore) laddove sono stati assegnati 10 punti per attività assistenziale mentre invece in virtù delle lacune indicate, al massimo avrebbe potuto ottenere 4 punti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 29/10/2021:

Dichiarare l'illegittimità dell'ammissione della ricorrente principale alla procedura selettiva per cui è causa, con conseguente dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse del ricorso principale.

Ammettere le prove richieste, nonché dichiarare illegittima e annullare in parte qua la valutazione del curriculum della Prof.ssa -OMISSIS- (di cui al verbale di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi del 7.12.2020 con formazione della graduatoria e individuazione del vincitore) laddove sono stati assegnati 10 punti per attività assistenziale mentre invece in virtù delle lacune indicate, al massimo avrebbe potuto ottenere 4 punti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università' degli Studi di -OMISSIS-;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale -OMISSIS- -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Raffaello Gisoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La Prof. Linda -OMISSIS-, premesso di aver partecipato alla selezione bandita dalla Università di -OMISSIS- per la copertura di un posto di Professore ordinario per il settore concorsuale -OMISSIS- (-OMISSIS-), settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- (-OMISSIS-), ne contesta l'esito impugnando gli atti con cui è stata deliberata la chiamata del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-.

Con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che uno dei membri della commissione nominata dall'Ateneo, il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, sarebbe stato in una situazione di incompatibilità in forza del suo legame professionale con il candidato prescelto.

Il motivo è fondato.

Risulta agli atti ed è incontestato: a) che il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- abbia lavorato con ruoli diversi e progressivamente crescenti nella UO di -OMISSIS- della Azienda ospedaliera universitaria -OMISSIS- diretta fin dal 2007 dal Prof. -OMISSIS- al quale è succeduto nel 2017; b) che Il prof. -OMISSIS- è altresì professore associato di Medicina interna -OMISSIS- con afferenza al medesimo dipartimento di -OMISSIS- nel quale il Prof. -OMISSIS- ricopre il ruolo di professore ordinario; c) che su 20 pubblicazioni scientifiche presentate dal Prof. -OMISSIS- nella selezione di cui al ricorso 11 lavori sono a firma anche del Prof. -OMISSIS-, membro della commissione che li ha valutati.

Il Collegio è consapevole che la giurisprudenza amministrativa non ritiene che i rapporti di colleganza professionale così come la qualità di coautore o in opere collettanee con uno dei candidati, di per sé considerati, valgano a mettere in discussione la imparzialità del membro della commissione.

Tuttavia, nel caso di specie il manifestarsi in maniera congiunta dei predetti legami professionali e la loro continuità ed intensità sono tali da ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario (T.A.R. Bari, sez. I, 05/07/2018, n.1016).

Il giudice amministrativo d'appello, in proposito, ha avuto modo di chiarire che il principio secondo cui è ammissibile che una commissione esaminatrice possa essere composta da membri che abbiano avuto un rapporto di collaborazione scientifica con uno dei candidati, vale nei soli casi in cui la collaborazione professionale possa essere ricondotta alle ordinarie relazioni accademiche o resa inevitabile dal settore particolarmente specialistico di ricerca, e deve, quindi, escludersi quando la collaborazione pregressa fra membro e candidato si riveli di particolare intensità, come accade quando il docente commissario d'esame sia chiamato ad esprimere una valutazione comparativa su un candidato che sia stato dello stesso stabile e assiduo collaboratore, anche soltanto nell'attività accademica e/o pubblicistica (Consiglio di Stato sez. VI, 30/06/2017, n.3206).

A ciò si aggiunga che nel caso di specie gli elementi astrattamente idonei a mettere in dubbio la imparzialità del commissario appaiono in concreto rafforzati dal contenuto dei verbali delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari inerenti ipotesi di reato commesse nell'ambito della procedura selettiva di cui si discute.

Sulla utilizzabilità di tali documenti in processi diversi da quello penale, sia pur con valenza meramente indiziaria, la giurisprudenza si è già favorevolmente pronunciata (Cass., sez. V, 10/12/2019 n. 32185; Cons. Stato; VI, 29/01/2008 n. 226).

In ordine, invece, alla rilevanza nel presente processo di tali documenti in relazione alla loro correlazione con i motivi di ricorso, basti dire che gli stessi rappresentano fatti secondari che si collegano, con valenza rafforzativa, alla prospettazione primaria che fonda il primo motivo di ricorso nel quale si

denuncia il difetto di imparzialità del commissario Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-.

Le intercettazioni predette evidenziano, in particolare, che il **concorso** in questione, fin prima della pubblicazione del relativo bando, nelle conversazioni intercorse fra i vertici della Azienda -OMISSIS- e fra questi ed esponenti dell'Ateneo fiorentino è stato associato alla figura del Prof. -OMISSIS-.

In questo contesto, ai fini che ci occupano, assumono rilevanza: a) la telefonata intercorsa fra il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- e il Prof. -OMISSIS- in data 17/11/2020 (in pieno svolgimento della procedura) nella quale il primo comunica al candidato il sistema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche prescelto dalla commissione; b) le telefonate intercorse in data 11/11/2020 e 13/11/2020 fra il Prof. -OMISSIS- e il Prof. -OMISSIS- e fra il medesimo -OMISSIS- e l'altro commissario Prof. -OMISSIS- nelle quali si parla della candidatura della Prof. -OMISSIS- come di un elemento problematico a causa del suo curriculum "pesante".

Si tratta di elementi che, a prescindere dai risvolti penalistici che esulano dalla competenza di questo Tribunale, valgono a confermare la mancanza di distacco e serenità del commissario -OMISSIS- rispetto alla candidatura del Prof. -OMISSIS-, rafforzando il convincimento che i pregressi rapporti di collaborazione professionale e scientifica fra i due non siano stati neutri rispetto al ruolo di imparziale valutatore che si confà al ruolo da egli assunto.

La fondatezza del motivo determina la caducazione dell'atto di nomina dei commissari e di tutte le valutazioni operate dagli stessi in ordine alla ammissibilità delle candidature e il valore dei rispettivi profili scientifici. Ciò comporta l'assorbimento delle restanti censure proposte dalla ricorrente nel ricorso principale e in quello per motivi aggiunti così come di quelle proposte dal controinteressato nel ricorso incidentale e annessi motivi aggiunti, non potendo la decisione del Tribunale investire questioni che dovranno essere in radice riesaminate da una nuova commissione.

In esecuzione del giudicato, per assicurare l'imparzialità della nuova valutazione, il Collegio dispone che la nomina della nuova commissione di **concorso** dovrà essere effettuata dal Rettore della Università statale di Bologna di concerto con quello della Università di -OMISSIS- e dovrà essere composta in prevalenza da docenti dell'Ateneo bolognese con esclusione, in ogni caso, dei professori precedentemente nominati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati con gli effetti di cui in motivazione. Dichiara assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti. Dichiara improcedibile il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti.

Condanna le parti resistenti in via fra di loro solidale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Gisondi**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Pupilella**

IL SEGRETARIO

